



CERTIFICATI BIANCHI

Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti

2017

I PARTE: IL NUOVO DECRETO CERTIFICATI BIANCHI	5
1. I SOGGETTI AMMESSI AL MECCANISMO	6
2. I PROGETTI AMMISSIBILI AL MECCANISMO	7
3. METODI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI	8
4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI	9
5. ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	10
6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	11
II PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS	12
7. REQUISITI MINIMI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS	13
7.1. IDENTIFICAZIONE DELLA DATA DI AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	13
7.2. PROCEDURA INFORMATICA PER L'ACCESSO AL MECCANISMO	15
7.3. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS	15
8. IL PROGETTO A CONSUNTIVO (PC)	18
8.1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO	18
8.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	18
8.3. TIPOLOGIA E SETTORE DI INTERVENTO	19
8.4. PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON EFFETTI SU PROGETTI IN CORSO DI INCENTIVAZIONE	19
8.5. CONFINI DEL PROGETTO E PROGRAMMA DI MISURA	19
8.6. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURA	20
8.7. VARIABILI OPERATIVE DEL PROCESSO	21
8.8. SCHEMI DEL PROGRAMMA DI MISURA	22
8.9. SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI PROGETTI DI EFFICIENZA REALIZZATI	22
8.10. CONSUMO ANTE INTERVENTO	22
8.11. CONSUMO ANTE INTERVENTO NORMALIZZATO	23
8.12. CONSUMO DI RIFERIMENTO	23
8.13. CONSUMO DI BASELINE	23
8.14. CONSUMO POST INTERVENTO	24
8.15. ALGORITMI DI VALUTAZIONE PER IL CALCOLO DEI RISPARMI	24
8.16. STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURAZIONE	24
8.17. PROSPETTO DEL FILE DI RENDICONTAZIONE	25
8.18. LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI A CONSUNTIVO - RC	25
9. IL PROGETTO STANDARDIZZATO (PS)	27
9.1. VERIFICA PRELIMINARE DEL PROGETTO AL METODO STANDARDIZZATO	27
9.2. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI	28
9.3. CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO PS	28
9.4. LA METODOLOGIA STANDARDIZZATA PER IL CALCOLO DEI RISPARMI ENERGETICI	29
9.5. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA	29
9.6. LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI STANDARDIZZATO - RS	30
10. GLOSSARIO	31

Premessa

La strategia dell'Unione dell'Energia invita a considerare **l'efficienza energetica come una fonte di energia a se stante pari al valore dell'energia risparmiata**. Tale approccio consente di ottimizzare in termini di costo-efficacia gli strumenti per contenere la domanda ma anche di valorizzare in termini di costo-opportunità i risultati complementari conseguibili attraverso il miglioramento dei livelli di efficienza in coerenza con gli obiettivi dell'Unione.

I meccanismi di supporto dedicati all'efficienza energetica svolgono un ruolo fondamentale per la costruzione di un'economia a bassa intensità di carbonio, perché promuovono e sostengono i programmi e le misure che ottimizzano l'uso dei vettori energetici nei settori più energivori o a più alto potenziale di risparmio, incoraggiando approcci integrati in una logica di costi-efficacia.

In tale contesto, **l'esperienza italiana del meccanismo dei Certificati Bianchi** in questi anni si è dimostrata un'esperienza di successo dei sistemi *market based*, sia per contenere la domanda interna sia come modello per l'incremento del livello di efficienza energetica soprattutto del settore industriale.

La finalità cardine del meccanismo, all'interno del regime obbligatorio in capo ai soggetti obbligati, è supportare quelle iniziative a media ed alta intensità di capitale che, a fronte della capacità di produrre risparmi addizionali rispetto al consumo di riferimento, non riescono ancora a sostenersi attraverso le sole leve del mercato e quindi necessitano del supporto economico per esprimere il proprio valore aggiunto da restituire al bilancio del sistema in forma di innovazione tecnologica applicata a processi produttivi e usi finali.

In coerenza agli impegni assunti nel Pacchetto Clima-Energia, la **Strategia Energetica Nazionale (SEN)** ha fissato un obiettivo nazionale di risparmio pari a 20 Mtep/a di energia primaria al 2020, di cui 5,5 Mtep/anno da raggiungersi attraverso i risparmi incentivati dal meccanismo dei Certificati Bianchi (CB).

Tali obiettivi sono stati rimodulati alla luce della pubblicazione della **direttiva 2012/27/UE** che, all'art.7, definisce che ciascun Stato membro istituisca un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica attraverso cui conseguire un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale almeno equivalente al conseguimento ogni anno, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5% (in volume) delle vendite medie annue di energia ai clienti finali.

A tal fine il D.lgs.102/2014, che recepisce nell'ordinamento domestico la direttiva, ha ridefinito l'obiettivo di risparmio cumulato minimo pari a 25,5 Mtep di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, definendo che il meccanismo dei CB dovrà garantire il raggiungimento del 60% dell'obiettivo.

I rilievi emersi dall'attività di monitoraggio indicano che il contributo del sistema dei titoli di efficienza energetica al raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche continua ad avere un peso rilevante e, allo stato attuale, **il meccanismo dei Certificati Bianchi dimostra di avere un rapporto costo-efficacia inferiore rispetto alle altre misure di sostegno all'efficienza energetica** che insistono sulle utenze energetiche o sulla fiscalità generale.

Alla luce dei sempre più importanti obiettivi di risparmio energetico a cui il meccanismo è chiamato a contribuire, il quadro normativo e regolatorio è stato progressivamente aggiornato con la finalità di migliorare l'efficacia complessiva del meccanismo garantendo la coerenza con l'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato afferente all'efficienza energetica che, per caratteristiche intrinseche alla materia, è in continua evoluzione.

In questa cornice è stato previsto l'aggiornamento del meccanismo attraverso la **pubblicazione del nuovo Decreto CB** che, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio in capo ai soggetti obbligati per il periodo 2017-2020, introduce le misure necessarie per ottimizzare la fisionomia caratteristica del meccanismo come strumento in grado di premiare le iniziative e le tecnologie più efficienti, supportando gli operatori che sostengono i costi aggiuntivi necessari per ottenere i benefici addizionali derivanti dal risparmio energetico conseguito.

Il presente documento ha lo scopo di fornire chiarimenti ed un supporto operativo alla presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell'accesso al meccanismo, corredato di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, nonché della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione, alla luce dell'aggiornamento del quadro normativo di riferimento definito dal nuovo Decreto CB.

I contenuti del presente documento hanno carattere informativo e non sostituiscono in alcun modo le norme e le delibere vigenti.

I PARTE: il nuovo Decreto Certificati Bianchi

In questa sezione si illustrano i principali chiarimenti operativi nell'ambito del nuovo framework per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi definito con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (di seguito Decreto).

In particolare, vengono illustrati:

- *i soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l'accesso al meccanismo;*
- *i progetti ammissibili;*
- *le due metodologie di valutazione dei risparmi la procedura di valutazione dei progetti;*
- *le principali novità introdotte in materia di verifiche e i controlli.*

1. I soggetti ammessi al meccanismo

I progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio possono essere realizzati:

- a. mediante azioni dirette dei *soggetti obbligati* (o delle società da essi controllate o controllanti) che, come definito dall'art. 3 del D.M. 11 gennaio 2017, sono:
 - i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
 - i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
- b. da imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;
- c. da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

I requisiti sopra richiamati devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l'istanza per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Per azioni dirette dai soggetti obbligati si intendono gli interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale, nonché tutte le attività valide ai fini dell'adempimento degli obblighi e non strettamente riconducibili ai servizi post contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti degli utenti finali.

Ai fini dell'inoltro al GSE dell'istanza per l'accesso al meccanismo, il nuovo Decreto definisce:

- a. **soggetto proponente:** il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità richiamati sopra che presenta al GSE l'istanza per la richiesta di incentivo;
- b. **soggetto titolare del progetto:** il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.

Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano i requisiti di ammissibilità richiamati sopra sono richiesti per il solo soggetto proponente.

2. I progetti ammissibili al meccanismo

Ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:

- da realizzarsi con data di *inizio della realizzazione dei lavori* successiva alla data di trasmissione al GSE dell'istanza di accesso al meccanismo;
- realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
- che generano risparmi energetici addizionali, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione *post operam*, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
- predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto all'Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 che verrà trattato nella II Parte al documento;
- classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1 del D.M. 11 gennaio 2017;

In ogni caso, non sono ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente più efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.

Per quanto riguarda le tipologie di progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo, il nuovo Decreto, alla Tabella 1 dell'Allegato 2, riporta l'elenco non esaustivo degli interventi, distinti per tipologia e forma di energia risparmiata, con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi. La Tabella 1 può essere aggiornata ed integrata con Decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.

Con riferimento ai progetti standardizzati, l'elenco delle tipologie di progetti ammissibili al meccanismo è approvato e aggiornato con Decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.

Ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre sia nuove tipologie di interventi da integrare alla Tabella 1 dell'Allegato 2, sia progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. La proposta dovrà essere inoltrata al GSE il quale, valutati i requisiti di ammissibilità al meccanismo, può proporre l'aggiornamento della Tabella sopra citata e dell'elenco delle schede standardizzate ai Ministeri di competenza.

3. Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi

Ai sensi del nuovo Decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

1. **metodo a consuntivo**: consente di quantificare il risparmio aggiuntivo conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, Capitolo 1, del nuovo Decreto.

Come verrà descritto nel dettaglio nella II Parte, il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto a consuntivo** (di seguito PC) tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione *ex ante* sia in quella *ex post*.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, i PC devono aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo le disposizioni dell' Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo (di seguito RC)** dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.

2. **metodo standardizzato**: quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto standardizzato** (di seguito PS), rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione *ex ante* sia in quella *ex post*, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, Capitolo 2, del D.M. 11 gennaio 2017.

Ai fini dell'ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare:

- a. la replicabilità degli interventi che compongono il progetto PS in contesti simili;
- b. la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi.

Come verrà descritto nel dettaglio nella II Parte, l'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell'istanza, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto).

Ai fini dell'accesso al meccanismo, il PS deve aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, in conformità al programma di misura predisposto e approvato dal GSE secondo le disposizioni dell' Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione standardizzato dei risparmi (RS)** conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.

4. Procedura di valutazione dei progetti

Il GSE, avvalendosi anche del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attività di valutazione delle proposte progettuali e, successivamente, della verifica e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione a consuntivo e standardizzato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 11 gennaio 2017, e fermo restando il rispetto della legge n. 241 del 1990, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di incentivazione, il GSE avvia il procedimento di valutazione dell'istanza, contestualmente nominando il responsabile del relativo procedimento.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di incentivazione il GSE conclude il procedimento di valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS.

Laddove siano necessarie integrazioni documentali e/o informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse ai fini dell'ammissione al meccanismo incentivante, il soggetto proponente è tenuto ad inviare la predetta documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In tale ipotesi il termine di conclusione del procedimento è rimodulato in sessanta giorni dalla data di ricezione delle predette integrazioni documentali e/o informazioni aggiuntive.

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., qualora nell'ambito dell'istruttoria emergano ragioni che ostano all'ammissione agli incentivi, il GSE comunica al Soggetto Proponente i motivi del mancato accoglimento dell'istanza, con conseguente interruzione dei termini del procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Proponente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti a supporto. In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i., laddove il Soggetto Proponente non trasmetta le osservazioni nei termini, il GSE concluderà il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso.

In caso di motivi ostativi il procedimento si concluderà:

- entro 90 giorni (laddove il termine originario non sia stato rimodulato per effetto della richiesta di integrazioni);
- entro 60 giorni (laddove il termine originario sia stato rimodulato per effetto della richiesta di integrazioni);

dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza di osservazioni, decorsi 10 giorni dalla trasmissione della comunicazione recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati già approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

5. Attività di verifica e controllo

L'attività di verifica e controllo degli interventi di efficienza energetica, di competenza del GSE, è definita dall'art. 12 del Decreto che, per espressa previsione (cfr. art. 16, comma 5), si applica anche ai progetti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto.

Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle Amministrazioni statali e regionali e ai soggetti pubblici e concessionari di servizio pubblico.

Il GSE può effettuare le attività di verifica e controllo durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento e, per i progetti approvati e incentivati ai sensi della normativa previgente, l'attività di verifica documentale è svolta anche durante il periodo di vita tecnica, definito dall'art.2, comma 2, lett. f) del DM 28 dicembre 2012.

L'attività di controllo, che si svolge nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., è avviata mediante l'invio, al Soggetto Titolare e al Soggetto Proponente, di un provvedimento, recante, tra l'altro, la documentazione da rendere disponibile al GSE.

Fermo restando che le attività di controllo, mediante sopralluogo, possono essere effettuate anche senza preavviso, il termine di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di maggiore complessità, è fissato in 180 giorni, a decorrere dalla data del sopralluogo o dalla data di ricezione della documentazione, nel caso di verifiche documentali, al netto del dovuto contraddittorio con il Soggetto Titolare e il Soggetto Proponente e, laddove necessaria, della interlocuzione con le altre Amministrazioni coinvolte.

Laddove sia il solo Soggetto Proponente ad inviare osservazioni nei termini, il GSE concluderà il procedimento sulla base delle informazioni così acquisite e dei dati e documenti in proprio possesso, ritenendo garantito comunque il contraddittorio nei riguardi del Soggetto Titolare con la notifica dei provvedimenti di avvio e di richiesta integrazioni.

Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di verifica.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 che conseguono alla non veridicità delle dichiarazioni rese, laddove si rilevi una delle violazioni di cui all'art. 12, commi 13 e 14 del Decreto, il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero dei titoli di efficienza energetica già riconosciuti.

Laddove invece le difformità riscontrate siano differenti rispetto alle c.d. *violazioni rilevanti* e afferiscano esclusivamente alla corretta quantificazione dei titoli di efficienza energetica spettanti, il GSE rettifica il numero dei titoli da riconoscere, anche mediante la modifica dell'algoritmo approvato, e provvede al recupero degli incentivi eccedenti o dell'equivalente valore monetario.

Qualora nell'ambito del procedimento di controllo si riscontri che i dati in ragione dei quali il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente ha richiesto l'emissione dei titoli di efficienza energetica siano non verificabili e non attendibili, il GSE ridefinisce il numero di titoli da riconoscere sulla base di stime cautelative provvedendo al recupero degli incentivi percepiti in eccesso e indicando, per le successive rendicontazioni, puntuali prescrizioni in ordine alla attendibilità e verificabilità dei dati e degli strumenti di misura.

6. Disposizioni transitorie

L'art.16 del D.M. 11 gennaio 2017 prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia possibile presentare l'istanza per l'accesso al meccanismo ai sensi del DM 28 dicembre 2012 secondo quanto segue.

Tenuto conto che la metodologia di valutazione dei risparmi a consuntivo (PPPM), definita dal DM 28 dicembre 2012, è stata sostituita ai sensi del DM 11 gennaio 2017 dal Progetto a Consuntivo (PC) e tenuto conto, invece, che le schede tecniche RVC-S e RVC-A sono state eliminate, è possibile, entro e non oltre il 02/10/2017, presentare i progetti standardizzati, analitici e a consuntivo (PPPM) secondo le disposizioni del DM 28 dicembre 2012 nei seguenti casi:

- a. per i **progetti standardizzati (RVC-S) che al 04/04/2017 hanno raggiunto la soglia minima.**
Si specifica, pertanto, che le RVC-S con *data di avvio del progetto*¹ successiva al 04/04/2017 non possono essere presentate.
Sono comunque ammessi gli interventi realizzati fra la *data di avvio del progetto* e la data di presentazione della RVC-S;
- b. per i **progetti analitici (RVC-A) che al 04/04/2017 hanno concluso il periodo di monitoraggio della prima richiesta**².
Si specifica, pertanto, che le RVC-A con data di *fine periodo di riferimento* successiva al 04/04/2017 non possono essere presentate.
Si ricorda che il periodo di riferimento della prima richiesta è minore o uguale a 12 mesi e che deve decorrere entro 12 mesi dalla data di prima attivazione. Inoltre si ricorda che il raggiungimento della soglia minima (RNI pari a 40 tep), così come previsto all'art.10, comma 2, delle Linee Guida EEN 9/11, deve avvenire nel corso del periodo di riferimento della prima richiesta.
Infine, si specifica che possono essere rendicontati i soli interventi che abbiano generato risparmi dall'inizio del periodo di riferimento della prima richiesta;
- c. per i **progetti a consuntivo (PPPM), i cui interventi al 04/04/2017 sono in corso di realizzazione.**
L'art.2, lettera f), del DM 11 gennaio 2017 definisce la data di avvio della realizzazione del progetto come *“la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari”*.
Pertanto, per gli interventi con data di avvio di realizzazione del progetto, così come definita al Capitolo 7, successiva al 04/04/2017, non possono essere presentate PPPM.

¹ È la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima, di cui all'articolo 10 delle LG EEN 9/11.

² Considerato che l'art. 16 fa riferimento a nuovi progetti presentati nel periodo transitorio, s'intende che il periodo di monitoraggio così come enunciato al medesimo articolo corrisponda al periodo di riferimento della prima richiesta, così come definito all'art. 5.3 delle LG EEN 9/11.

II PARTE: Istruzioni per la presentazione dei progetti PC e PS

In questa sezione si riportano le istruzioni operative per l'invio dell'istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del PC e del PS.

Nel Capitolo 8 Il Progetto a Consuntivo (PC) si specificano le indicazioni operative per l'elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione dei confini del progetto e delle variabili operative che lo caratterizzano, alla determinazione dei risparmi energetici e all'implementazione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.

Nel Capitolo 9 Il progetto Standardizzato (PS) si specificano le indicazioni operative per l'elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione delle variabili operative del campione rappresentativo e della caratterizzazione dell'intero perimetro del progetto, alla determinazione dei risparmi energetici e all'implementazione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi secondo il metodo standardizzato.

7. Requisiti minimi e istruzioni per la presentazione dei progetti PC e PS

Come indicato al Capitolo 2 della I Parte, ai fini dell'accesso al meccanismo, **i progetti di efficienza devono generare risparmi energetici addizionali**, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione *post operam*, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso.

Inoltre, **i progetti PC e PS devono essere presentati al GSE:**

- **dal soggetto proponente**, ovverosia il soggetto che per l'intera durata della vita utile del progetto sia in possesso dei requisiti di ammissibilità al meccanismo (art. 5, comma 1) descritti al paragrafo 1. Il soggetto proponente può non coincidere con il *soggetto titolare del progetto*, ovverosia il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare.
- **in data precedente alla data di avvio della realizzazione dei lavori**. Ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori non rilevano il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari. Di seguito si riportano i criteri per l'identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto.

7.1. Identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto

In base a quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera f), del DM 11 Gennaio 2017, la "data di avvio della realizzazione del progetto", ai fini della determinazione del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo CB, corrisponde alla data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, ovverosia all'avvio della fase "esecutiva" di un progetto di efficienza energetica.

La fase "lavori di realizzazione dell'intervento", a titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere costituita da:

- lavori di pre-installazione, quali:
 - lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l'installazione dei componenti oggetto dell'intervento di efficienza energetica;
 - smontaggio del componente da sostituire con il componente oggetto dell'intervento;
 - installazione di componenti accessori strettamente riconducibili al componente oggetto dell'intervento;
 - modifica del *layout* di processo per consentire l'installazione dei nuovi componenti;
- consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento;
- installazione dei componenti principali oggetto dell'intervento;
- collaudo dei componenti oggetto dell'intervento.

Pertanto, così come definita nel DM 11 gennaio 2017, la data di avvio della realizzazione del progetto corrisponde alla data di inizio della fase “lavori di realizzazione dell’intervento”. Infatti, ad esempio, nel caso di progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED, qualora la consegna delle nuove lampade avvenisse prima dei lavori di pre-installazione da effettuare per l’installazione dei componenti, la data di avvio della realizzazione del progetto sarebbe identificabile con la data di consegna delle lampade a led.


Esempio di programmazione di un progetto e criteri di identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto

A titolo esemplificativo, le fasi di un progetto possono essere descritte come segue:

- Fase di analisi mediante una diagnosi energetica
- Proposte e identificazione dell’intervento
- Richiesta di permessi
- Progettazione dell’intervento
- **Lavori di realizzazione dell’intervento:**
 - lavori di pre-installazione:
 - lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l’installazione dei componenti oggetto dell’intervento;
 - installazione di componenti accessori strettamente riconducibili all’intervento;
 - consegna dei componenti principali oggetto dell’intervento;
 - installazione dei componenti principali oggetto dell’intervento;
 - collaudo dei componenti oggetto dell’intervento.
- Gestione, monitoraggio e manutenzione

Di seguito un esempio di rappresentazione grafica:

- della sequenza delle fasi del progetto di efficienza energetica;
- della data di inizio dei lavori di realizzazione dell’intervento;
- del periodo temporale utile per la presentazione della richiesta;
- del periodo temporale delle misure dei consumi, ai fini della determinazione del consumo di baseline, da definire secondo quanto disposto all’allegato 1 del DM 11 Gennaio 2017.



(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera f) del DM 11 Gennaio 2017, costituisce la "data di avvio della realizzazione del progetto", necessariamente successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi

7.2. Procedura informatica per l'accesso al meccanismo

L'istanza per l'accesso al meccanismo relativa ai PC e PS deve essere inviata dal soggetto proponente al GSE esclusivamente mediante l'applicazione informatica **SIAD** (di seguito "Portale").

Ai fini dell'accesso al Portale Efficienza Energetica il **Soggetto Proponente**, e il Soggetto Titolare qualora non coincidenti, **deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti** (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/).

Il Portale del GSE rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Proponente, il Soggetto Titolare sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il GSE è esonerato da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, e pertanto il Soggetto Proponente e il Soggetto Titolare sono tenuti a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Le modalità per la compilazione degli appositi moduli previsti nel Portale sono dettagliate nella Guida all'applicazione web disponibile sul sito internet. Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul Portale, il Soggetto Proponente ed il Soggetto Titolare qualora non coincidente con il Soggetto Proponente, devono scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti ed è resa disponibile e scaricabile solo a seguito dell'inserimento di tutti i dati richiesti. L'invio della richiesta è reso possibile solo successivamente all'avvenuto caricamento della succitata dichiarazione, debitamente sottoscritta, e di tutti gli allegati richiesti. Si precisa che non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

7.3. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti PC e PS

Al fine della individuazione delle caratteristiche del progetto, del consumo di baseline e delle variabili operative che contraddistinguono il processo o servizio energetico è necessario che la proposta progettuale (PC e PS) sia conforme a quanto indicato all'allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e che venga trasmessa completa delle seguenti informazioni e documenti:

- a) **informazioni relative al soggetto proponente** (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto) e **del soggetto titolare**, qualora diverso dal proponente;
- b) **informazioni relative all'impianto**, all'edificio o al sito presso cui viene realizzato il progetto di efficienza energetica (indirizzo, codice catastale, attività svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO ove applicabile), ivi incluse le informazioni relative al soggetto titolare o che ha la disponibilità dell'impianto e/o del sito;

c) **relazione tecnica** del progetto, contenente le informazioni minime specificate nei Capitoli 8 e 9.

Alla relazione tecnica, inoltre, dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante:

- i. che il progetto proposto non è ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza. Come descritto al paragrafo 7.1, il soggetto proponente, al fine di consentire l'identificazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, dovrà fornire in sede di presentazione della proposta progettuale:
 - **Diagramma di Gantt del progetto di efficienza energetica**, mediante il quale siano rappresentati graficamente e opportunamente commentati le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto;
 - **Idonea documentazione attestante l'implementazione delle singole attività della fase "lavori di realizzazione dell'intervento"**. In particolare, in base allo specifico progetto, il soggetto proponente dovrà fornire idonea documentazione utile a comprovare il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'intervento;
- ii. le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento;
- iii. la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei consumi post intervento, secondo quanto descritto nei Capitoli 8 e 9;
- iv. ai fini statistici, stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso.

Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:

 - opere murarie e assimilate;
 - macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;
 - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;
 - progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento
 - gli oneri finanziari e i costi indiretti;
- v. nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi.
- vi. copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente;
- vii. qualora il soggetto titolare del progetto intenda avvalersi della riduzione del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, è tenuto ad allegare alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto all'Allegato 1, punto 8.2, al D.M. 11 gennaio 2017;
- viii. dichiarazione attestante di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 10 del Decreto;

- ix. nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva.

Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal nuovo Decreto.

Nei Capitoli successivi si riportano le informazioni di dettaglio per la redazione dei Progetti a Consuntivo (Capitolo 8) e Progetti Standardizzati (Capitolo 9).

8. Il Progetto a Consuntivo (PC)

Ai sensi del Decreto 11 gennaio 2017, il **metodo a consuntivo** consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, Capitolo 1, del nuovo Decreto;

Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del **progetto a consuntivo** (di seguito PC) tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, i PC devono aver generato **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo le disposizioni dell' Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo (di seguito RC)** dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti, secondo quanto previsto al Capitolo 5.

In ottemperanza a quanto previsto nel Capitolo 4 dell'Allegato 1 del Decreto il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni minime già descritte nel paragrafo 7.3, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Al fine di agevolare la presentazione del progetto, di seguito si riportano i contenuti minimi da inserire nella *Relazione tecnica di progetto PC*.

8.1. Descrizione del contesto

Al fine di avere un corretto inquadramento del contesto in cui verrà effettuato l'intervento di efficienza energetica, è opportuno fornire una descrizione dell'attività produttiva degli stabilimenti (materie prime e vettori energetici utilizzati, prodotti realizzati, etc.), o delle principali attività svolte negli edifici o siti comunque denominati. A supporto di quanto descritto è opportuno prevedere degli allegati che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consentano di identificare le aree oggetto di intervento, riportare degli schemi dei sistemi di produzione/prelievo dell'energia elettrica e termica, schematizzare i flussi energetici e di materia del processo nella situazione ante/di riferimento e post intervento.

8.2. Descrizione del progetto

La descrizione dettagliata del progetto di efficientamento e/o degli interventi che lo costituiscono, nonché dei processi interessati, dovrà evidenziare le differenze ante/di riferimento e post intervento, indicando il contributo di ciascun sistema/tecnologia all'ottimizzazione energetica rispetto alla configurazione di riferimento. Tale descrizione dovrà essere corredata da opportuni allegati tecnici, quale, ad esempio, documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie (schede tecniche, manuali tecnici, etc.), schemi d'impianto evidenziando la strumentazione di misura,

sintesi dei bilanci di materia e di energia che interessano il processo produttivo, costi di realizzazione strettamente riconducibili al progetto, calcoli illuminotecnici nella situazione ante/di riferimento e post intervento, etc..

In fase di presentazione del progetto il soggetto proponente dovrà indicare le motivazioni per le quali si vuole effettuare l'intervento e se vi sono motivi ulteriori all'efficienza energetica. Si rappresenta che non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente più efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.

8.3. Tipologia e settore di intervento

Indicare la tipologia d'intervento del progetto ed il settore di riferimento, secondo la Tabella 1 del Decreto, riportando in maniera sintetica quali sono le motivazioni per le quali si è effettuata tale scelta. Si ricorda che, nel caso in cui il progetto sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1 del Decreto. Qualora si ravveda la necessità di presentare un progetto costituito da più interventi, con differenti vite utili, il proponente dovrà motivare tale scelta e, ad ogni modo, la vita utile del progetto deve essere posta pari al valore inferiore della vita utile dei singoli interventi.

8.4. Progetti di efficienza energetica con effetti su progetti in corso di incentivazione

Nel caso in cui presso lo stesso sito/edificio sono stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, ulteriori progetti di efficienza energetica, sia che godano o meno di incentivazione, il soggetto proponente fornirà una descrizione di tali progetti, indicando il codice PPPM/PC a cui fanno riferimento (nel caso in cui esistano ulteriori progetti di efficienza energetica), ed evidenziando nelle planimetrie i confini degli interventi, con le relative interconnessioni con il progetto in oggetto.

Si ricorda che, nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto già in corso di incentivazione.

8.5. Confini del progetto e programma di misura

In fase di presentazione del PC il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata del programma di misura implementato per la misurazione del consumo nella situazione ante intervento, qualora non si tratti di una installazione ex novo, e di quello che sarà implementato al fine di misurare tutte le grandezze necessarie alla determinazione dei risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto.

8.6. Definizione del programma di misura

Come disposto all'art. 1.3 dell'Allegato 1 al D.M. 11 gennaio 2017, **dovranno essere presentate le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la data di avvio della realizzazione del progetto, con frequenza almeno giornaliera.** Tali misurazioni saranno trasmesse tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dal GSE che prevede l'inserimento dei dati separatamente per ogni intervento che costituisce il progetto.

Qualora sia dimostrabile che le misure relative ad un periodo ed ad una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati

La descrizione del programma di misura deve prevedere la definizione dello strumento di misura utilizzato per ogni grandezza rilevata, assegnando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'univoca individuazione sugli schemi allegati. Per ciascun punto di misura/derivazione, è necessario indicare:

- **Numerazione progressiva;**
- **Unità di misura** (del parametro misurato/derivato);
- **Criterio di determinazione** (misurato/derivato): ciascuna grandezza può essere misurata in maniera diretta o derivata, ove possibile, a partire da misure dirette di altre grandezze della stessa tipologia (es. la portata di vapore prelevata da un collettore può essere ricavata come differenza tra le misure della portata di vapore immessa nel collettore e quella degli altri prelievi). Si sottolinea che qualora alcune delle grandezze utilizzate nei calcoli siano state derivate, tutti i punti di misura utilizzati devono essere indicati nelle tabelle, al fine di poter verificare la correttezza dei criteri di derivazione adoperati;
- (Eventuale) **criterio di derivazione** (della grandezza): nel caso in cui la specifica grandezza sia stata derivata, è necessario indicare il criterio utilizzato;
- (Eventuale) **tipologia** dello strumento di misura (della grandezza): nel caso in cui la specifica grandezza sia stata misurata, è necessario indicare la tipologia dello strumento;
- **Osservazioni:** qualsiasi informazione utile relativa al parametro analizzato o allo strumento utilizzato.

Di seguito si riporta un prospetto di compilazione delle informazioni relative al programma di misura dell'energia di alimentazione, elettrica e termica.

Punti di misura energia di alimentazione	1	2
Fluido		
Q (portata)	Misurato/derivato	Misurato/derivato
Strumento		
Osservazioni Strumento (presenza di eventuale correttore, ...)		

Punti di misura energia termica	3	4	5
Fluido			
M (massa)	Misurato/derivato	Misurato/derivato	Misurato/derivato
Temperatura	Misurato/derivato	Misurato/derivato	Misurato/derivato
Pressione	Misurato/derivato	Misurato/derivato	Misurato/derivato
Entalpia	Misurato/derivato	Misurato/derivato	Misurato/derivato
Energia termica	Totalizzatore o misura derivata	Totalizzatore o misura derivata	Totalizzatore o misura derivata
Osservazioni strumento			

Punti di misura energia elettrica	6	7
Energia elettrica prodotta	Misurato/derivato	Misurato/derivato
Energia elettrica prelevata dalla rete	Misurato/derivato	Misurato/derivato

Il posizionamento della strumentazione deve garantire la corretta misurazione delle grandezze necessarie, escludendo gli effetti di altri progetti di efficienza non oggetto di valutazione.

8.7. Variabili operative del processo

Per effettuare la normalizzazione dei consumi rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post intervento è richiesta un'analisi delle variabili operative che influenzano il consumo energetico. L'analisi, condotta sulla base delle misurazioni nelle condizioni ante intervento e sulla base di documentazione tecnica di riferimento, dovrà portare all'individuazione di tali variabili ed alla definizione delle relazioni, qualitative e quantitative, con i consumi energetici del sistema oggetto di intervento.

Tali variabili possono essere sia booleane, ad esempio riferite alla presenza o meno di determinate condizioni, sia qualitative qualora ci si riferisca al valore assunto da un determinato parametro (es. temperatura fumi, capacità produttiva, tipologia prodotto).


Di seguito è riportato un esempio di una possibile modalità di presentazione dei parametri che influenzano il consumo.

Variabili operative (X)	consumo energia elettrica (Y ₁)	consumo energia termica (Y ₂)
Capacità produttiva (X ₁)	$Y_1 = \alpha X_1$	
Temperatura fumi in uscita		
...		

8.8. Schemi del programma di misura

La presentazione del PC dovrà essere corredata di: schemi elettrici, termici e schema a blocchi (qualora l'intervento coinvolga una o più fasi di un processo) corrispondenti sia alla situazione ex-ante che alla situazione ex-post. Gli schemi dovranno consentire di verificare:

- le modalità di generazione/approvvigionamento di tutti i vettori energetici coinvolti nel processo oggetto del PC;
- le proprietà termodinamiche dei vettori energetici (es. pressione e temperatura per flusso di vapore);
- il posizionamento della strumentazione di misura con indicazione del codice progressivo.



8.9. Sovrapposizione con altri progetti di efficienza realizzati

Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, a valere sul D.M 11 gennaio 2017 o sul D.M. 28/12/2012, dovrà sottoporre al GSE la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto già in corso di incentivazione. La richiesta sarà inviata tramite applicativo informatico/PEC.

8.10. Consumo ante intervento

risultati della campagna di misura condotta nei 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto sono trasmessi in forma tabellare con dettaglio almeno giornaliero, valorizzando per ciascuna misurazione il valore delle variabili operative del processo.

Intervallo di misurazione	consumo energia elettrica [kWh]	consumo energia termica (kWh)	Produzione (t)	Variabile operativa X ₁	Variabile operativa X ₂
01/01/2017					
02/01/2017					
...					

8.11. Consumo ante intervento normalizzato

Dovranno essere, inoltre, trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione ante intervento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

Intervallo di misurazione	consumo energia elettrica (kWh)	consumo energia termica (kWh)	Produzione (t)	Variabile operativa X ₁	Variabile operativa X ₂
01/01/2017					
02/01/2017					
...					

8.12. Consumo di riferimento

Il consumo di energia primaria del progetto di riferimento è il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa in relazione alle condizioni operative previste nella configurazione post intervento. Il soggetto proponente è tenuto ad effettuare un'indagine, con riferimento a documenti di letteratura ed all'offerta del mercato, che consenta di individuare la configurazione impiantistica di riferimento.

A tal fine, indicazioni utili all'individuazione del consumo di riferimento a partire dalle migliori tecnologie disponibili, anche identificate a livello europeo, e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.

Nel caso in cui sussistano degli obblighi normativi che hanno impatto sui consumi attribuibili al progetto, il consumo di riferimento dovrà essere, con riferimento alle medesime condizioni operative, il minore tra la configurazione standard di mercato e la configurazione che ottempera alle prescrizioni normative.


I risultati dell'analisi dovranno essere trasmessi esplicitando il consumi di energia di riferimento associato ai possibili valori assunti dalle variabili operative nelle condizioni post intervento.

consumo energia elettrica [kWh]	consumo energia termica [kWh]	Produzione [t]	Variabile operativa X ₁	Variabile operativa X ₂

8.13. Consumo di baseline

Il consumo di baseline è il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, normalizzato rispetto alle condizioni post interventi, e il consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.



8.14. Consumo post intervento

In fase di presentazione del PC, il soggetto proponente dovrà fornire documentazione che consenta di definire i valori attesi delle variabili operative e le modalità di definizione del consumo atteso nella configurazione post intervento.

8.15. Algoritmi di valutazione per il calcolo dei risparmi

Il PC dovrà descrivere la proposta di algoritmo di calcolo dei risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto. La descrizione dovrà essere comprensiva delle modalità di conversione dei consumi finali in energia primaria tenendo conto delle modalità di generazione/approvvisionamento dei vettori energetici presso il sito oggetto di intervento e dei valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Nel caso di presenza di un impianto di cogenerazione dovranno essere descritte le eventuali variazioni del funzionamento dell'impianto a seguito dell'intervento di efficienza energetica al fine della corretta contabilizzazione dei risparmi di energia primaria conseguiti.

8.16. Strumentazione e modalità di misurazione

Caratteristiche della strumentazione di misura

Fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a:

- codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione;
- tipologia di strumento (marca, modello, etc.);
- matricola;
- grandezza misurata e unità di misura;

Verifiche periodiche di funzionalità

Descrivere il programma di verifica e manutenzione della strumentazione di misura nell'arco della vita utile dell'intervento.

Metodologia di ricostruzione dei risparmi in caso di perdita dei dati

Descrivere in che modo si intendono trattare i dati mancanti o forniti in maniera errata dalla strumentazione di misura durante il periodo di rendicontazione dei risparmi.

8.17. Prospetto del file di rendicontazione

In fase di presentazione di PC dovrà essere fornito un prospetto del file di rendicontazione che sarà trasmesso con le successive RC. Il foglio di calcolo dovrà riportare il dettaglio delle grandezze che saranno misurate, con la frequenza di campionamento definita in PC, e le formule dell'algoritmo di calcolo implementate per la determinazione dei risparmi di energia primaria

8.18. La rendicontazione dei risparmi a consuntivo - RC

A partire dall'approvazione del progetto PC, il soggetto titolare ha tempo 12 mesi per avviare i lavori per tutti gli interventi che costituiscono il progetto, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia.

A decorrere dall'avvio del programma di misura, che deve avvenire entro 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, sono contabilizzati i risparmi conseguiti per tutti gli interventi che costituiscono il progetto per una durata pari al numero di anni della vita utile.

Il periodo di monitoraggio delle singole RC presentate successivamente all'approvazione del PC è annuale. Limitatamente ai progetti a consuntivo per i quali si stimi la generazione di elevati risparmi, è possibile proporre in sede di presentazione del PC periodi di monitoraggio semestrali o trimestrali qualora, per ogni RC presentata sia verificato che il numero di Certificati Bianchi da riconoscere sia almeno pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000.

In ogni caso, la RC deve essere presentata entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di monitoraggio.

Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC, per l'ammissibilità del progetto realizzato. Unitamente alla prima RC deve essere trasmessa:

- a) documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto;
- b) matricola dei misuratori installati;
- c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

In fase di prima RC il Soggetto Proponente dovrà dichiarare se intende richiedere che per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore

K1=1,2. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore K2=0,8.

Le misure relative al periodo di monitoraggio oggetto della RC dovranno essere trasmesse, con frequenza di campionamento almeno giornaliera, riportando per ogni intervallo: i consumi misurati, i valori assunti dalle variabili operative e il corrispondente consumo di baseline.

Intervallo di misurazione	consumo energia termica (kWh)	Produzione (t)	Variabile operativa X ₁	Variabile operativa X ₂	Consumo di baseline (kWh)	Risparmio (tep)
01/01/2018						
02/01/2018						
...						

9. Il progetto Standardizzato (PS)

Ai sensi del nuovo Decreto, il **metodo standardizzato** quantifica il risparmio energetico addizionale rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il **progetto standardizzato** (di seguito PS) sia nella configurazione *ex ante* sia in quella *ex post*, in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, Capitolo 2, del DM 11 gennaio 2017.

Ai fini dell'analisi preliminare, il **progetto standardizzato deve essere composto da interventi per i quali sia verificata la ripetitività delle condizioni di funzionamento e la non convenienza economica della misura dedicata ai singoli interventi.**

L'algoritmo per il calcolo dei risparmi definito dalla scheda PS, in base alla tipologia di progetto, è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell'istanza, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto).

Ai fini dell'accesso al meccanismo, il PS deve aver generato **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

In ottemperanza a quanto previsto nel Capitolo 4 dell'Allegato 1 del Decreto il PS deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni minime già descritte nel paragrafo 7.3, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine di agevolare la presentazione del PS, di seguito si riportano i criteri per la verifica di ammissibilità e l'applicazione della metodologia standardizzata dei risparmi e i contenuti da inserire nella "relazione tecnica di progetto PS", contenente una struttura volta ad individuare le informazioni minime utilizzate nel procedimento istruttorio relative alla descrizione del perimetro del progetto, del campione rappresentativo e delle modalità per la verifica dei risparmi.

9.1. Verifica preliminare del progetto al metodo standardizzato

Il metodo di valutazione standardizzato quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso il progetto standardizzato presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, per il quale sia dimostrabile:

- a. la replicabilità del progetto, ovvero sia degli interventi che lo compongono in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
- b. la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtù del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fine di essere

ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.

9.2. Tipologia di interventi ammissibili

L'elenco delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo attraverso la modalità standardizzata è approvato e aggiornato con Decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.

Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, è aggiornato periodicamente. Ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entità.

Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite Decreto direttoriale. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza Decreto direttoriale di approvazione.

9.3. Contenuti minimi della relazione tecnica del Progetto PS

Nell'ambito della presentazione dell'istanza, sulla base delle indicazioni specifiche riportate nella scheda PS, il soggetto proponente dovrà inviare la relazione tecnica comprensiva di:

- a. descrizione dettagliata del progetto di efficienza energetica, al fine di individuare i parametri di funzionamento che lo caratterizzano;
- b. descrizione dettagliata degli interventi che compongono il progetto, comprensiva delle assunzioni da utilizzare per la verifica della replicabilità degli interventi e della rappresentatività del campione sul quale si effettuano le misure dirette in relazione all'intero perimetro del progetto;
- c. descrizione del programma di misura comprensiva dei parametri da misurare e le modalità di misura e le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti;
- d. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi:
 - le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti e la metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto approvato dal GSE;
 - il risparmio energetico previsto per tutti gli interventi che compongono il PS;

- la strumentazione utilizzata, comprensiva dell'analisi dei costi relativi all'installazione dei misuratori dedicati ai fini della verifica della non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi;
- e. prospetto del file di rendicontazione che sarà trasmesso con le successive RS. Il foglio di calcolo dovrà riportare il dettaglio delle grandezze che saranno misurate sul campione rappresentativo, con la frequenza di campionamento definita in fase di approvazione del PS, le formule dell'algoritmo di calcolo implementate per la determinazione dei risparmi di energia primaria e la metodologia per l'estensione della misura delle grandezze di riferimento sul campione statico a tutti gli interventi che compongono il progetto.

9.4. La metodologia standardizzata per il calcolo dei risparmi energetici

Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato attraverso una metodologia standardizzata che, in base alla tipologia di progetto, definisce:

- le variabili operative per la definizione del campione rappresentativo ai fini della verifica della ripetibilità delle medesime all'intero perimetro del progetto;
- gli algoritmi per il calcolo del consumo atteso nella configurazione post intervento ai fini della definizione del risparmio energetico addizionale;

Ai fini di verificare l'ammissibilità del progetto al metodo standardizzato è necessario definire un idoneo campione rappresentativo (CR). In particolare, ai fini della verifica dell'estensione del risparmio del CR all'intero perimetro del progetto sarà necessario verificare la ripetibilità dei parametri caratteristici, variabili operative e delle condizioni di funzionamento degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati sui quali si effettuano le misure dirette all'intero perimetro del progetto standardizzato.

Il campione di misura, pertanto, deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione precedente sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di:

- numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, al fine di garantire che le quantità misurate siano sufficientemente rappresentative dell'intero perimetro del progetto;
- numerosità degli edifici, impianti o siti comunque denominati in grado di garantire un determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato in sede di presentazione dell'istanza.

9.5. Definizione del programma

I parametri caratteristici da utilizzare al fine di definire il campione rappresentativo sono indicati, in base alla tipologia di progetto, nelle schede di PS approvate con Decreto ministeriale.

Come disposto all'art. 2, comma 6 dell'Allegato 1 al D.M. 11 gennaio 2017 dovranno essere presentate le misure dei consumi sul campione rappresentativo relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la data di avvio della realizzazione del progetto, con frequenza almeno giornaliera.

Qualora sia dimostrabile che le misure relative ad un periodo ed ad una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa

dei consumi ex ante in base ai dati misurati. La descrizione del programma di misura deve prevedere la definizione dello strumento di misura utilizzato per ogni grandezza rilevata, assegnando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'univoca individuazione sugli schemi allegati.

I risultati della campagna di misura condotta sul campione rappresentativo nei 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto sono trasmessi in forma tabellare con dettaglio almeno giornaliero, valorizzando per ciascuna misurazione il valore delle variabili operative del processo.

In base alla tipologia di PS, dovranno essere implementati i dati dei consumi di energia della configurazione ante intervento normalizzati rispetto secondo quanto indicato nel PS, in base alla tipologia di progetto.

I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

9.6. La rendicontazione dei risparmi standardizzato - RS

Approvato il PS, il soggetto proponente dovrà presentare una richiesta di certificazione dei risparmi standardizzato (RS), al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato. Unitamente alla prima RC deve essere trasmessa:

- a) documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto;
- b) matricola dei misuratori installati;
- c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

Le misure relative al periodo di monitoraggio oggetto della RS dovranno essere trasmesse, riportando per ogni intervallo: i consumi misurati, i valori assunti dalle variabili operative e il corrispondente consumo di baseline secondo quanto riportato nelle schede PS.

In fase di prima RS il Soggetto Proponente dovrà dichiarare se intende richiedere che per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K2=0,8$.

Per le successive RS, si specifica che il soggetto proponente è tenuto ad indicare ogni modifica progettuale o variazione delle grandezze misurate sul campione rappresentativo o la numerosità degli impianti, edifici o siti comunque denominati che costituiscono l'intero perimetro del progetto.

10. Glossario

- a) Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
- b) componente rigenerato: un componente già utilizzato, che necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le normali condizioni di operatività;
- c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;
- d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o all'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;
- e) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;
- f) data di prima attivazione del progetto: data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;
- g) distributore: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- h) energia elettrica o gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale: rispettivamente la somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la somma del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
- i) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
- j) obblighi quantitativi nazionali: la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
- k) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente Decreto;
- l) progetto a consuntivo - PC: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1, in conformità al programma di misura;

- m) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
- n) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici aggiuntivi e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;
- o) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
- p) progetto standardizzato - PS: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1, in conformità al programma di misura;
- q) richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
- r) richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;
- s) risparmio energetico aggiuntivo: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- t) Società di Servizi Energetici o SSE o ESCO: società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
- u) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega del soggetto titolare;
- v) soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;
- w) vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 2 del presente Decreto.
- x) Scheda Progetto Standardizzato (PS): Scheda contenente le indicazioni specifiche per tipologia di progetto, secondo l'elenco approvato con Decreto direttoriale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico.
- y) Perimetro Progetto Standardizzato: l'insieme di tutti gli interventi che costituiscono il Progetto standardizzato, ivi inclusi gli interventi del campione rappresentativo.